



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/085/CU05/C1-C11

PARERE SUL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90
“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”

Punto 5) odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole e presenta i seguenti emendamenti al testo:

Titolo I
Misure urgenti per l'efficienza della p.a. e per il sostegno dell'occupazione

Capo I
Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

Modifiche al comma 1.

“ Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'art. 9, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 22 comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Conseguentemente occorre ricostruire l'art. 15 nonies comma 1, per effetto dell'abrogazione dell'art. 22 comma 1 della l. 183/2010 e dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992.

Occorre inserire un comma 1 bis del seguente tenore:

“1 bis L'art. 15 nonies comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

“1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta salva, la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo

Titolo II Interventi urgenti di semplificazione

Capo I Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione

Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

Al Comma 4, primo periodo dopo le parole: "gli accordi" sono inserite le seguenti: "**sulla modulistica per l'edilizia e l'avvio di attività produttive**"

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che sono gli accordi sulla modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive a costituire livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

Le Regioni, ad eccezione di Calabria, Campania e Lazio chiedono di abrogare il comma 2 dell'art. 27.

Art. 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese)

Osservazione

La norma interviene in modo puntuale, dimezzando quella che risulta essere attualmente l'entrata più significativa del bilancio delle camere di commercio. Considerate le funzioni di carattere pubblico che le camere di commercio svolgono sia per la tenuta del registro imprese che in materia di promozione economica, tale norma avrà sicuramente un impatto sui livelli di servizi nonché prelude ad una ovvia riorganizzazione territoriale delle stesse. **In considerazione della stretta connessione delle funzioni delle camere con quelle regionali in materia di sostegno al sistema produttivo locale, è indispensabile un forte coinvolgimento delle Regioni nell'annunciato progetto di ridefinizione territoriale del sistema camerale.** Ciò in analogia con l'attuale ordinamento delle camere di commercio che prevede una forte integrazione dei programmi delle camere con la programmazione regionale.
